

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO

Consiglio della Provincia autonoma di Trento xiv legislatura

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", della legge provinciale sugli impianti a fune e della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

22

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.	ALL'ART	'ICOLO	<u> </u>
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente			
Inserimento dell'articolo 52.1 i	"Art. 22 bis nella legge provinci	ale sugli impiants	i a fune
1. Dopo l'articolo 52 della legge provi			· ·
	"Art. 52.1		
Compiti di vigilanza attrib	uiti alle guide alpin		
 La Giunta provinciale, previo parere dei delle organizzazioni maggiormente rappre 	0 1		
delle piste e della competente commissione			
di sci, opportunatamente formati, com concernenti il comportamento degli utenti d	=		
concernenti ii comportamento degli dienti e	iene piste da sei e di	soccorso degii ii	nortunati.
		(primo	firmatario)
SPAZIO RI	SERVATO AGLI UF	FICI	
- data di presentazione:	ammissibil	ità: sì 🗆	no 🗆
- natura dell'emendamento: soppressivo	_	ro 🗖	aggiuntivo 🔲
- articolo emendamento n			
_	_	_	
esito: ritirato \square decaduto	respi	nto 📙	approvato \Box